

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo IV Sezione Penale	Data Sentenza 03.06.2020
Composta dai Signori:	N. Sent. 1525/2020
Presidente Massimo Corleo Consigliere Patrizia Ferro	N. 3310/2019 R.G.
Consigliere Cristina Russo	N. 2073/2018 N.R.
Riunita in Camera di Consiglio (art.599 e 127 c.p.p.) il 03.06.2020 con l'intervento del Pubblico Ministero	N. 1229/2018 R.G. GIP
rappresentato dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica Dott.ssa Vincenza Sabatino e con l'assistenza della dott.ssa Maria Concetta Pontillo	N./ R.G.T.
	N.
Ha emesso e pubblicato la seguente:	Reg. Mod. 3/SG
SENTENZA	
Nel procedimento penale contro:	Compilata Scheda per il Casellario e per l'elettorato addi'
1) nato a il senza fissa dimora	Depositata ip Cancelleria
Libero assente	addi' 24 6 2025
assistito e difeso dall'avv. del foro di presente	addi' 2H 6 2020 addi' Funzionano Guarianio irrevocabile il
2). nato a il senza fissa dimora	
Libero assente	
	Estratto esecutivo alla Questura di il

APPELLANTE ILPM

Avverso la sentenza emessa dal TRIBUNALE di TRAPANI (GIP) in data 23.05.2019 con la quale venivano assolti dai reati loro ascritti in concorso, perché il fatto non costituisce reato, essendo scriminati dalla legittima difesa.

IMPUTATI

a)Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 337, 336, 339 comma II

Fatto commesso a bordo del rimorchiatore Vos Thalassa (battente bandiera italiana) la notte tra l'8 e il 9 luglio 2018.

a)Del reato p. e p. dagli artt. 110, 12 comma II lett.a) e d) 3 bis D.Lvo 286/98

Fatto commesso a bordo del rimorchiatore Vos Thalassa (battente bandiera italiana)la notte tra l'8 e il 9 luglio 2018. Ed in Trapani il 12.07.2018

Udita la relazione fatta dal dott. Massimo Corleo

Nonche' la lettura degli atti del processo.

Intesi il P.G. e la Difesa, i quali hanno concluso come segue:

- P.G.: chiedendo l'accoglimento dei motivi di appello del PM di Trapani, con condanna dei due imputati alla pena, ritenuta la continuazione, di anni 2 e mesi 2 ed €90.000,00 di multa.
- DIFENSORE: l'Avv.
 nell'interesse di
 chiedendo la inammissibilità per tardività
 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
- DIFENSORE: l'Avv. nell'interesse di chiedendo la conferma della sentenza impugnata ed il rigetto dell'appello.

La Corte ha considerato:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1

Con sentenza resa in esito a giudizio abbreviato in data 23 maggio 2019, il GUP del Tribunale di Trapani assolveva reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale aggravata e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravato contestati in epigrafe, con la formula perché il fatto non costituisce reato, perché scriminato dalla legittima difesa.

Sulla base delle prove di natura dichiarativa e documentale acquisite nel corso del giudizio, il primo giudice riteneva provato sotto il profilo oggettivo che i due imputati avessero in concorso tra loro e con altri soggetti non identificati, usato violenza e minaccia per opporsi al marinaio di guardia

ed al Comandante della Vos Thalassa (i primi due nella qualità di incaricati di pubblico servizio ed il Comandante nella qualità di pubblico ufficiale o, comunque, di incaricato di pubblico servizio) mentre compivano un atto di ufficio e di servizio e, quindi, posto in essere condotte aggressive e di natura intimidatoria per costringere il Comandante a compiere un atto contrario ai propri doveri o, comunque, per influire su di lui.

In particolare, dopo che il rimorchiatore Vos Thalassa (al cui comando vi era aveva proceduto al soccorso in area SAR Libica di n. 67 migranti di diversa nazionalità dandone comunicazione ad MRCC Roma che, a sua volta, interessava la Guardia Costiera Libica (competente in relazione alla zona SAR all'interno della quale era stato effettuato il soccorso) riservandosi di indicare ulteriori istruzioni e, dopo aver ricevuto direttive da parte della Guardia Costiera Libica di dirigersi verso le coste africane al fine di effettuare il trasbordo dei migranti su una motovedetta libica, gli indagati - unitamente ad altri soggetti allo stato non compiutamente identificati - dapprima accerchiavano, spintonavano, minacciavano ripetutamente di morte (mimando al contempo il gesto di tagliargli la gola e di gettarlo in mare) il marinaio di guardia

al quale facevano notare che il rimorchiatore stava facendo rotta verso la Libia, quindi, reiteravano tale contegno violento e minaccioso nei riguardi del Primo Ufficiale (intervenuto per ordine del Comandante in soccorso del). Tali reiterate condotte costringevano il Comandante (intervenuto), daporima

ad invertire la rotta e fare ritorno presso il punto di soccorso, quindi a richiedere conurgenza l'intervento delle autorità italiane onde evitare l'incontro con motovedette libiche e scongiurare la situazione di grave pericolo e, da ultimo, a fare senz'altro rotta verso nord (cioè verso le coste italiane) onde ricevere i soccorsi della nave militare DICIOTTI.

Con l'aggravante dell'aver commesso il fatto in un numero superiore a dieci.

E, inoltre, che, sempre in concorso tra loro e con altre persone allo stato non complutamente identificate, ponendo in essere le condotte meglio descritte al capo a), avessero compito atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato di un numero imprecisato (comunque superiore a cinque) di migranti clandestini di varie nazionalità già soccorsi dal rimorchiatore Vos Thalassa e trasbordati, a causa della condotta descritta al capo a), sulla nave militare DICIOTTI che giungeva al porto di Trapani il 12.7.2018.

Il giudice di prime cure, come già detto, pur avendo ritenute provate le condotte descritte in epigrafe, le riteneva scriminate dalla causa di giustificazione della legittima difesa, per i motivi che saranno meglio descritti in parte motiva, e adottava la richiamata statuizione di condanna, avverso la quale il Procuratore della Repubblica di Trapani proponeva tempestivo appello, anch'esso oggetto di maggiore dettaglio nelle ragioni che lo sostengono, nella successiva motivazione della sentenza.

Fissata l'udienza, il Procuratore Generale e la difesa concludevano così come riportato in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve, preliminarmente, respingersì l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività del deposito dei relativi motivi da parte del Pubblico Ministero.

Ed infatti, la sentenza del GUP di Trapani venne emessa il 23 maggio 2019 e per il deposito della motivazione non venne indicato alcun termine specifico, di tal che tale termine coincide con quello di giorni quindici da quello della pronuncia, ex art. 544 cpp; e, quindi scadeva il 7 giugno 2019.

La motivazione risulta essere stata depositata il 3 giugno 2019, e, dunque, tempestivamente.

A decorrere dal giorno successivo, e cioè dall'8 giugno 2019, iniziava a decorrere il termine di giorni trenta previsto dall'art. 585 comma 1° lett. B) del codice di rito, per le sentenze emesse nel termine di giorni quindici.

L'errore in cui è incorso il difensore che ha sollevato l'eccezione è quello di avere ritenuto che il termine per il deposito dell'atto di impugnazione fosse quello di giorni quindici, previsto per i provvedimenti camerali (e nello stesso errore era caduto il PM).

Viceversa, la Suprema Corte ha ripetutamente statuito nel senso che "La sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato è assimilata, quanto ai termini per l'impugnazione, a quella dibattimentale e pertanto tali termini decorrono dai diversi momenti specificati nelle lettere b) e c) dell'art. 585, comma secondo, cod. proc. pen. ed hanno la diversa durata stabilita dal primo comma dello stesso articolo in rapporto al tempo impiegato dal giudice per la redazione della motivazione" (Sez. 6° n. 12003/014 e altre).

Nel caso di specie, l'appello del Pubblico Ministero è stato depositato, al di là dell'erronea indicazione del termine per proporre impugnazione in esso contenuto, il 24 giugno 2019 e, dunque, molto prima della data del 7 luglio, data in cui scadeva detto termine di trenta giorni.

Venendo ai motivi di impugnazione, l'appello è fondato, anche se non per i motivi dedotti dal PM nell'atto di impugnazione.

A ben vedere, due sono le critiche di fonda sviluppate nell'atto di gravame dall'organo dell'Accusa:

1) I trattati internazionali riconoscerebbero come diritto soggettivo solamente quello di asilo, come proiezione dei diritti fondamentali della persona, e non anche quello del non respingimento e del ricovero in un porto sicuro, che costituirebbero, viceversa, dei principi di condotta imposti ai singoli Stati che a tali regole dovrebbero improntare il loro agire.

Di tal che, non potrebbe ritenersi scriminato ai sensi dell'art.52 del codice penale un comportamento violento ed aggressivo, comunque costituente reato sotto il profilo oggettivo, posto in essere a difesa di un principio gravante sul soccorritore, posto a presupposto e tutela del diritto soggettivo stesso (quello di asilo).

2) Avrebbe errato il primo giudice nella ricostruzione de concetto di "porto sicuro" e, soprattutto nell'obbligo che sarebbe spettato allo Stato Italiano, in quanto soggetto che aveva ricevuto la segnalazione di soccorso, di coordinare le azioni di salvataggio e di condurre i migranti in un proprio approdo.

Osserva il PM a tal proposito, che l'errore concettuale del GUP sarebbe stato quello di individuare nel Comando Generale della Guardia Costiera con sede a Roma l'ente che, avendo ricevuto la richiesta di aiuto, avrebbe dovuto coordinare i soccorsi ed individuare il luogo sicuro ove condurre i migranti.

Viceversa, avendo la Libia, Stato sovrano e riconosciuto dal diritto internazionale, dichiarato sulla base del Trattato di Amburgo una propria zona SAR effettuando le relative comunicazioni, e avendo la Guardia Costiera ingiunto al rimorchiatore VOS Thalassa di attenersi alle prescrizioni impartite dalla Guardia Costiera libica, cui era stato demandato il coordinamento delle operazioni di soccorso, essendo le operazioni di salvataggio state effettuate in zona SAR ricadente nella competenza operativa di quello Stato, nessuna responsabilità poteva gravare sullo Stato Italiano che aveva correttamente girato alle Autorità Libiche l'organizzazione dei soccorsi; e di conseguenza il comandante del Vos Thalassa non avrebbe agito come proiezione operativa dell'autorità marittima o addirittura governativa italiana, bensì in adempimento delle prescrizioni impartite da uno stato estero competente per l'organizzazione dei soccorsi in mare. Avrebbe, inoltre, errato il GUP nella disapplicazione del Trattato di Amburgo che, recepito in Italia con atto avente valore di legge, non rientra tra le disposizioni regolamentari disapplicabili in via interpretativa.

Per tali motivi, insisteva il Pubblico Ministero appellante, aveva richiesto in primo grado una pronuncia interpretativa delle direttive europee in materia di asilo, volta a chiarire i rapporti tra detto diritto, sicuramente proprio di ciascun individuo che si trovi nelle relative condizioni di esercizio e tutela, ed il principio di non respingimento, che, si ribadiva, è posto come condizione di operatività degli stati soccorritori e non rientra tra i diritti personali dei migranti.

D'altronde, chiosava l'appellante, a seguire l'impostazione del primo giudice, sarebbe giustificata qualsiasi azione violenta o aggressiva posta in essere da soggetti che, provenienti da territorio libico e soccorsi in zona SAR di quel paese, si opponessero con minacce e violenze alle azioni poste in essere dai marinai italiani che agissero in ottemperanza alle disposizioni ricevute dalle autorità nazionali competenti per zona di intervento.

Peraltro, osservava il PM, ulteriore errore giuridico in cui sarebbe incorso il GUP, sarebbe quello di considerare che le operazioni d salvataggio fossero state condotte anche in esecuzione del Memorandum Italia Libia del 2017, che prevedeva l'istituzione di campi di accoglienza sul suolo libico, ove ospitare i migranti (anche quelli soccorsi in mare), in attesa di consentirne il rientro nei paesi di origine.

Tale memorandum, secondo il primo giudice, si porrebbe in palese antitesi con l disposizioni del Trattato di Amburgo che, invece, come detto, imporrebbe il ricovero dei soggetti soccorsi in mare nel porto sicuro più vicino.

E questo, secondo l'appellante, costituiva un ulteriore argomento per richiedere alla Corte di Giustizia Europea una pronuncia di natura interpretativa sullo specifico contenuto del Trattato di Amburgo o, in alternativa, avrebbe dovuto sollecitare il GUP a sollevare questione di legittimità costituzionale con riferimento alle disposizioni del Trattato di Amburgo (anche se non si specificava in violazione di quale norma o principio costituzionale).

Da ultimo, il PM sottoponeva a severa critica la decisione del primo giudice, sotto il profilo della non corretta applicazione dell'istituto della scriminante della legittima difesa, difettando nel caso di specie l'attualità del pericolo della lesione di un diritto soggettivo, in quanto, al momento in cui i migranti avevano posto in essere le condotte violente e minacciose, al più sarebbe stato violato il principio di non respingimento che, come detto, costituisce un obbligo per lo stato e non anche un diritto soggettivo per i soggetti soccorsi in mare; molti dei quali, avevano deciso liberamente di affidarsi a pericolose organizzazioni criminali per realizzare un loro progetto di vita europeo. D'altronde, concludeva il PM, non può in nessun caso ritenersi che tutti coloro che vivono in Libia si trovino in situazioni tali che siano rilevanti ai fini dell'esercizio della scriminante di cui all'art. 52 cp; e non consta che i soggetti trasbordati sul Vos Thalassa, qualora riportati in territorio libico, si sarebbero trovati in situazioni diverse dagli altri individui ivi residenti o ospitati.

Ritiene il Collegio che il giudice di primo grado non abbia fatto corretto uso dei principi regolatori della causa di giustificazione della legittima difesa.

Invero la sentenza di primo grado si sofferma, anche con mirabile sforzo interpretativo, sui rapporti tra il Trattato di Amburgo ed il memorandum Italia - Libia, in uno impegno di natura esegetica, talvolta fors'anche eccessivo, omettendo, tuttavia di soffermarsi con analogo scrupolo sull'esame dei principi regolatori della causa di giustificazione applicata, sulla base della quale ha mandato assolti gli odierni imputati, ritenuti certamente responsabili, sulla base delle prove acquisite, della commissione delle condotte contestate sotto il profilo oggettivo.

In sostanza, anche volendo accedere alla ricostruzione delle norme di diritto internazionale e della scala di valori dei principi e diritti in gioco fatta propria dal giudice di primo grado, in nessun modo può rilevare nel caso di specie la scriminante della legittima difesa, per i motivi che saranno di seguito esposti.

Recita, infatti, il primo comma dell'art. 52 (i successivi sono ininfluenti ai fini della valutazioni che ci occupano):

"Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa".

Procedendo, dunque, alla verifica degli elementi essenziali dell'istituto in argomento, un primo dato da rilevare è quello relativo alla necessità di dovere difendere un diritto proprio o altrui.

Si è visto che, mentre il primo giudice ha ritenuto che il ricovero in un porto sicuro e vicino fonda un vero e proprio diritto della persona del migrante soccorso, il PM ha viceversa opinato nel senso che l'obbligo del non respingimento costituisce una regola di condotta imposta agli stati operanti e non anche un diritto della persona.

La diversa prospettiva, evidentemente, non può che incidere sul possibile teorico ricorso alla figura della legittima difesa, posto che, ove si accogliesse l'interpretazione proposta dall'appellante, certamente non si potrebbe condividere l'applicazione della causa di giustificazione come scriminante di un comportamento oggettivamente illecito a tutela di un principio di condotta regolatore gravante su un terzo e non anche di un diritto proprio del soggetto agente. Tale problema appare mal posto, anche nella prospettiva del PM, in quanto, in linea di massima, se esiste un principio regolatore di condotta, peraltro formulato in una delicata materia quale quella dei soccorsi in mare e del diritto di asilo, non può non corrispondere ad esso uno speculare diritto della persona ad avere assicurato rifugio in un porto sicuro.

Di tal che, la prospettiva in senso dicotomica tra diritto (del migrante) e principio regolatore (per lo Stato che soccorre), appare eccessivamente rigida e probabilmente mal posta.

Semmai, occorrerebbe verificare se le articolate e dottrinali discettazioni esposte dal giudice di primo grado a sostegno della tesi di un diritto al ricovero immediatamente tutelabile da parte del migrante soccorso in mare, siano corrette sotto il profilo esegetico o meno.

Ma, per ragioni di economia processuale, ritenendosi comunque assorbente il difetto dei presupposti applicativi della legittima difesa, ci si limiterà ad affrontare tale aspetto; e, dunque, operando una sorta di prova di resistenza, accedendo in via incidentale alle valutazioni operate dal GUP in ordine alla esistenza di un diritto soggettivo del migrante al ricovero.

Ebbene, come evidenziato dal primo comma dell'art. 52 cp, sopra riportato, la legittima difesa presuppone l'esistenza della necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta.

In giurisprudenza si è posta più volte la questione circa il possibile ricorso alla legittima difesa nel caso in cui il pericolo sia stato volontariamente causato o accettato preventivamente dallo stesso soggetto che chiede il riconoscimento della scriminante.

Tale questione, di centrale e decisiva importanza ai fini della corretta applicazione della citata scriminante, è stata appena accennata dal primo giudice e da questi erroneamente risolta, secondo le valutazioni del Collegio.

Secondo i principi fissati nei vari arresti della Suprema Corte, cui il Collegio intende aderire, "La determinazione volontaria dello stato di pericolo esclude la configurabilità della legittima difesa non per la mancanza del requisito dell'ingiustizia dell'offesa, ma per difetto del requisito della necessità della difesa".

Sotto tale profilo, nessun dubbio può serbarsi sul fatto che i migranti e, nel caso che ci occupa anche gli odierni imputati, si siano posti in stato di pericolo volontariamente, sia avendo pianificato una traversata in condizioni di estremo pericolo, sia avendo poi chiesto i soccorsi al fine di essere recuperati da natanti di salvataggio, di tal che l'intervento di soccorso non può in alcun modo essere considerato, nella dinamica causale che caratterizzò l'evento, come un fatto imprevedibile, bensì come l'ultimo di una serie di atti programmati, finalizzati a raggiungere il suolo europeo, con una serie di tappe prefissate.

Venne dunque posta in essere una condotta da parte dell'organizzazione criminale che organizzò il viaggio, pienamente accettata dai migranti, per cui venne creata artificiosamente una situazione di necessità (la partenza su un barcone in legno stipato di persone e chiaramente inadatto alla traversata del Canale di Sicilia) atta a stimolare un intervento di supporto, che conducesse all'approdo dei clandestini ed al perseguimento del fine dell'organizzazione criminale; e, dunque, ad assicurare lo sbarco dei migranti in suolo italiano.

In sostanza, l'azione di salvataggio cui procedette in prima battuta l'equipaggio del rimorchiatore Vos Thalassa, non può essere considerata isolatamente rispetto alla condotta pregressa, che volutamente ha creato lo stato di necessità, proprio perché si tratta di una condizione di pericolo intenzionalmente causata dai trafficanti e dai migranti, che si collega alla ragionevole speranza che questi ultimi fossero condotti sulle coste europee, sotto la protezione dell'azione di salvataggio.

È, pertanto evidente, che nel caso di specie non può in alcun modo ritenersi applicabile la scriminante della legittima difesa, in quanto le azioni violente e minacciose attuate in danno del marinaio comandante difendere un proprio diritto dal pericolo di un'offesa ingiusta, bensì come atto finale di una condotta delittuosa, studiata in anticipo e che correva il rischio (per i migranti) di non essere portata a termine a causa dell'adempimento da parte del Vos Thalassa di un ordine impartito da uno stato sovrano che aveva la competenza sulla zona SAR ove vennero messi in atto i soccorsi.

D'altra parte, sarebbe davvero in contrasto con i principi di ragionevolezza dell'ordinamento giuridico e persino in qualche modo criminogena, una interpretazione dei principi regolatori della causa di giustificazione della legittima difesa, applicata ai diritto del mare, che consentisse ai migranti di azionare sempre e comunque comportamenti obiettivamente illeciti nei confronti di equipaggi marittimi che non assecondassero la loro volontà di raggiungere le coste europee, peraltro in situazioni di pericolo intenzionalmente causate; o la cui causazione sia stata da loro volontariamente accettata.

Il primo giudice, come detto, ha sommariamente affrontato la questione del pericolo volontariamente causato dagli stessi migranti.

E, pur consapevole del costante insegnamento giurisprudenziale secondo il quale non è invocabile la scriminante della legittima difesa da parte di chi reagisca ad una situazione di pericolo volontariamente determinata, risolveva il problema ritenendo, sulla base di rapporti generali sulle condizioni di vita in Libia, ed in particolare sulla sicurezza alimentare, sul diritto alla salute, sui mezzi di sussistenza ed istruzione e più in generale sulle condizioni di vita in Libia; nonché sulle condizioni esistenti in Sudan, paese dal quale giungevano alcuni migranti, di ritenere che tutta l'operazione volta a raggiungere le coste italiane fosse dettata da uno stato di necessità.

Come dire, a parte la mancanza di prove specifiche di tale asserito stato di necessità con riferimento al caso di specie, che le condizioni di pericolo volontariamente causate, sarebbero state generate dal presupposto di uno stato di necessità.

Peraltro, il GUP dimentica che "In tema di stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., l'imputato ha un onere di allegazione avente per oggetto tutti gli estremi della causa di esenzione, sì che egli deve allegare di avere agito per insuperabile stato di costrizione, avendo subito la minaccia di un male imminente non altrimenti evitabile, e di non avere potuto sottrarsi, nemmeno putativamente, al pericolo minacciato, con la conseguenza che il difetto di tale allegazione esclude l'operatività dell'esimente" (Sez. 1° n. 12619/19).

In ogni caso, secondo il GUP, l'esistenza di una causa di giustificazione (solo descritta in via bibliografica), quale lo stato di necessità, avrebbe spinto i migranti a determinare uno stato di pericolo, sulla base del quale sarebbero poi stati scriminati nel loro comportamento illecito da un'altra scriminante; ossia dalla legittima difesa.

Opinando, dunque, nel senso ritenuto dal giudice di primo grado, sembrerebbe trovarsi, davanti ad una serie di cause di giustificazioni operanti a catena, che francamente fanno trasparire più un approccio ideologico alla soluzione della vicenda in punto di diritto, che non una serena analisi degli istituti giuridici che vengono in rilievo.

E, quando si parla di approccio ideologico, lo si dice con rispetto per le preoccupazioni del GUP nei confronti di soggetti che certamente si trovano ad agire in evidente stato di difficoltà, qualcuno anche di disperazione; e nella piena consapevolezza che tali problematiche devono trovare adeguata soluzione nell'unica sede a ciò deputata, ossia quella politica del confronto interstatuale.

Ma non può essere un giudice di merito, che ha il delicato compito di amministrare giustizia e di fare rispettare le regole dell'ordinamento, a creare scorciatoie, anche pericolose, ritenendo scriminati in partenza comportamenti anche dotati di grande disvalore penale, quali atti di resistenza, al limite dell'ammutinamento, come quelli avvenuti a bordo del Vos Thalassa, che possono mettere a rischio la vita dell'intero equipaggio e dei trasportati.

Perché, a tutta seguire l'impostazione data dal GUP, chiunque potrebbe partire dalle coste libiche con un barcone e farsi trasbordare a bordo di una unità italiana, sicuro di potere minacciare impunemente l'equipaggio della nave, qualora questo dovesse obbedire ad un ordine impartito dalla Guardia Costiera di uno stato, che, piaccia o no, è riconosciuto internazionalmente.

E, dunque, disobbedendo al comando ed esponendo lo stesso equipaggio anche a pericolose reazioni militari.

Come detto dal primo giudice, poi, nessun dubbio sussiste circa il fatto che i due imputati abbiano posto in essere gli atti di resistenza contestati al capo A) dell'epigrafe.

Gli stessi sono stati riconosciuti come gli autori delle minacce e delle condotte violente dalle persone offese, nonché da altri migranti; e la loro condotta è stata di tale gravità da costringere il comandante del Vos Thalassa ad invertire la rotta tracciata verso la Libia ed a puntare la prua verso NORD, contemporaneamente dando l'allarme alla nave della Guardia Costiera Italiana Diciotti, che interveniva in soccorso qualche ora dopo.

Al fine di meglio illuminare le condotte di resistenza poste in essere dagli imputati in danno dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio indicati in epigrafe, si riportano di seguito alcuni passi della sentenza di primo grado nei quali si dà conto delle dichiarazioni rese dai membri dell'equipaggio del rimorchiatore intervenuto in soccorso dei migranti:

"Queste le dichiarazioni rese dal alla Squadra Mobile di Trapani:

"La situazione tra i migranti era stata tranquilla fino a circa le 22,30 allorquando questi hanno visto partire la nostra imbarcazione verso sud. Fino ad allora era stata ferma. Parecchi di loro detenevano dei telefoni cellulari e li consultavano. Improvvisamente mi sono visto circondato dalla gran parte dei migranti maschi che infuriati mi facevano intendere che non era loro intenzione ritornare in Libia, dove a loro dire sarebbero stati uccisi per questo minacciavano di reagire contro noi dell'equipaggio. In questa circostanza rivolgevano al mio indirizzo un inequivocabile gesto del taglio della gola. Mi spaventai moltissimo e sottolineo che per il tipo di lavoro che svolgo sono abituato ad avere contatti con i migrati a bordo della nave, ma mai mi era successa una cosa simile. Non ero mai stato minacciato di morte. Il loro atteggiamento era aggressivo e cercavano freneticamente informazioni circa la rotta che sarebbe stata intrapresa allorquando avevano avuto contezza de/fatto che la nave si stava spostando. Ricordo tra loro due in particolare, uno alto dalla pelle nera molto scura che incitava un altro uomo sempre dalla pelle molto scura ma dalla statura bassa e abbigliato dalla tutta bianca (che gli avevamo fornito a bordo). Quest'ultimo era quello che comandava tutti gli altri migranti, che urlava e che comandava su tutti gli altri migranti e li incitava a far valere le loro ragioni per non tornare in Libia. Erano sempre questi due uomini che si rivolgevano a me con atteggiamento minaccioso. Ad un certo punto tutti gli uomini insieme mi hanno circondato. Erano tutti estremamente aggressivi e minacciosi intorno a me, ma più di tutti

i primi due che ho descritto, che mi urlavano contro parole che non capivo, facevano sempre gesti come per tagliarmi la gola ed avevano il loro volto minacciosamente attaccato al mio Ero terrorizzato, ma sono riuscito, neppure io so come, attraverso la radio di bordo ad avvertire il primo ufficiale Paluccio che si trovava sul ponte. A lui ho chiesto immediato aiuto"

Il Primo Ufficiale quindi, lo raggiungeva celermente in coperta e, a quel punto, il nutrito gruppo di migranti accerchiava anche lui, spintonandolo, strattonandolo e minacciandolo di morte.

Questo il racconto del alla Squadra Mobile di Trapani:

"Giunto in coperta tutti i migranti che prima circondavano il marinaio si sono spostati verso di me, mi hanno aggredito fisicamente strattonandomi, spingendomi, cercando di strapparmi la maglietta e facendo il gesto che mi avrebbero sgozzato e gettato in mare. Davanti a tutti c'era un uomo con la tuta bianca di statura bassa che identifico nell'album alla pagina nr. 6 al numero 22 ed un altro che identifico alla pagina 4 al numero 16. Quello che comandava tutti era l'uomo con la tuta bianca, questo aveva il carisma per gestirli e comandarli tutti, di questo me ne sono accorto in quel momento ma anche prima appena saliti a bordo subito dopo l'imbarco e poi fino al trasbordo. In quel momento il migrante numero 22 con la tuta bianca mi diceva ripetutamente "no Libia, no Libia" e mi faceva un gesto con le mani che mi sgozzava e mi buttava a mare, questo gesto mi è stato ripetuto più volte dallo stesso uomo e dal suo amico di statura possente riconosciuto al numero 16. In quei momenti un migrante che non saprei riconoscere mi mostrava un telefono con una bussola sul quadrante con la freccia che indicava Sud-est; quella era la direzione che la nave stava seguendo per ordine del comandante ed era la rotta diretta verso le coste libiche. Voglio precisare che i due migranti indicati sopra sono gli stessi da me già identificati al personale di nave Diciotti il giorno 09 luglio contraddistinti dal numero di bracciale 27 e 40 rispettivamente per quelli che oggi segnalo con il nr. 22 e16.

Ero terrorizzato dalla situazione e per proteggere la mia persona e quella del marinaio ho cercato di giustificare quella rotta dicendo che stavamo solo andando a cercare un altro gommone di migranti ma i due soggetti di prima pur ascoltandomi continuavano a ripetere la frase "No Libia ". Ero materialmente bloccato sui gradini per salire verso la plancia comando e grazie a quella menzogna detta si sono un po' placati ma sono rimasti compatti e non si sono dispersi. Il mio timore era che se non mi fossi affrettato a riferire al comandante di cambiare rotta sarebbero saliti sul ponte e a quei punto avrebbero assunto il comando della nave. Di tutto ciò sono sicuro perché il loro atteggiamento era assolutamente violento e le minacce di sgozzarmi e buttarmi in mare erano chiare. Sono riuscito a salire su in plancia e ho detto al comandante di cambiare

10

immediatamente rotta poiché sarebbe finita sicuramente male poiché alcuni dei soggetti erano già pronti a salire sulla plancia. Il comandante preso atto di quanto rappresentato ha immediatamente virato e assunto rotta nord diminuendo la velocità. Subito dopo il cambio rotta sono nuovamente sceso in coperta e ho cercato di spiegare la manovra eseguita ribadendo la fusa notizia relativa alla ricerca di un altro gommone da soccorrere. Ancora una volta il solito migrante (nr. 22) spalleggiato sempre dal suo amico robusto (nr. 16), con atteggiamento sempre aggressivo e minaccioso mi ribadiva in inglese, puntandomi il suo dito indice contro a poca distanza dal mio viso, "No Libia, No Libia ". Dopo quel momento si sono tutti allontanati da me, ma sono rimasti tutti molto vigili e attenti a nuovi cambi di rotta della nave, infatti successivamente alle ore 4 del mattino del 9 luglio, il secondo ufficiale mi riferiva che i migranti hanno iniziato ad agitarsi nuovamente poiché anche a motori fermi hanno notato che la prua della nave era diretta verso la Libia nonostante la nave fosse ferma. Dopo questa ennesima manifestazione di estremo pericolo il comandante ha deciso di innalzare le misure di security, difatti ha disposto il bloccaggio delle porte esterne ed interne con i paletti appositi, il bloccaggio delle porte esterne del ponte, raddoppio della guardia dalle ore 24, azioni propedeutiche all 'attivazione del locale "cittadella". Queste disposizioni erano dovute anche al pericolo derivante dalla sproporzione numerica tra noi e loro; difatti noi eravamo un equipaggio di soli 13 uomini contro circa 60 di loro tutti in evidente stato di agitazione e manifesta violenza".

Anche il Secondo Ufficiale ha descritto "comportamenti aggressivi e violenti tali da ritenere che gli stessi volessero prendere il possesso della nave. Difatti, per come riferitomi dal primo ufficiale **servizio**, prima che io montassi di servizio questo è stato aggredito da alcuni migranti, che lo circondavano e lo spintonavano minacciandolo con dei segni eloquenti di gesti che gli avrebbero tagliato la gola se la nave avesse continuato a dirigere con rotta verso la Libia".

Tale grave situazione ha indotto il Comandante ad adottare le procedure di security: "In particolare appena montato di guardia a mezzanotte mi è stato comunicato dal primo ufficiale di scendere nei ponti e bloccare tutte le porte di accesso ai locali della nave in particolare la cucina, la saletta e la lavanderia, le altre porte esterne erano già state chiuse da altro personale dell'equipaggio. Voglio precisare che tale ordine viene dato dal comandante in situazioni di grave pericolo per la sicurezza della nave poiché previsto dal piano di security di bordo, infatti erano state attivate tutte le altre misure di sicurezza che prevedono tra l'altro la chiusura di tutti i locali di bordo, il bloccaggio delle porte di accesso ai locali macchina, l'attivazione dell'eventuale trasferimento nel locale cittadella. Inoltre data la situazione si sono incrementate le comunicazioni verso l'armatore e verso il security officer della FAR WA (la nave ove ha

11

sede il centro direzionale del campo petrolifero) per riferire e aggiornare sugli accadimenti a bordo. Questa procedura viene attuata per impedire a persone estranee di assumere il comando della nave. Preciso che tale situazione di imminente pericolo per la sicurezza della nave è derivata da comportamenti aggressivi da parte dei migranti e che sono state adottate le prime procedure: di security (chiusura delle porte e via libera alla cittadella»: in quanto il numero di 13 componenti l'equipaggio non sarebbe stato sufficiente a fronteggiare la minaccia di oltre 60 migranti."

Alle ore 00:27 del 9 luglio 2018, infatti, il Comandante della Vos Thalassa, con comunicazioni sia all'armatore che a IMRCC di Roma, esprimeva nuove preoccupazioni circa il possibile intervento della motovedetta libica TALLIN che, nel frattempo, si stava dirigendo verso il rimorchiatore italiano".

La situazione di pericolo segnalata, alla fine, determinava IMIRCC all'invio dell'unità navale DICIOTTI della Guardia Costiera italiana.

Intorno alle ore 21:00 del 9 luglio 2018, la nave DICIOTTI iniziava il trasbordo dei 67 migranti e, al termine delle procedure, si procedeva all'escussione del comandante del Vos Thalassa, che così riferiva:

"...mentre eravamo in navigazione, alle 23:15 circa, il marinaio

, di guardia in coperta, mi ha avvisato tramite la radio portatile che vi era in atto una protesta viclenta da parte dei migranti e chiedeva immediato aiuto da parte di qualcuno. Immediatamente ho disposto al Primo Ufficiale di scendere in coperta, intanto mi sono portato nella parte posteriore della plancia ed ho notato che, non appena dei arrivato in coperta è stato subito preso d'assalto dai miranti, ho notato che è stato circondato in maniera incontrollata e molti migranti con le mani alzate e con fare minaccioso gridavano ed inveivano verso questo, notavo alcuni migranti gesticolare mimando il resto di tagliare la gola. Tra la massa presente notavo un migrante in particolare, questo si distingueva tra gli altri perché indossava una tuta di colore bianco con una pettorina arancione e fronteggiava il primo ufficiale (in condotte degli altri (il comandante riconosceva il migrante in questione dall'album fotografico indicando l'uomo contraddistinto dal numero 22 posto a pagina 6).

In quel momento navigavamo con rotta sud verso le coste libiche, precisamente verso un punto di incontro indicatomi dalla guardia costiera libica. Dopo qualche minuto ritorna in plancia comando il primo ufficiale **setteralmente** terrorizzato, e mi informa della situazione dicendomi che dovevo immediatamente invertire la rotta poiché i migranti erano in quello stato di evidente agitazione a causa della rotta verso la Libia. A quel punto, con una manovra repentina ho immediatamente invertito la rotta. Preciso che non avrei mai adottato questa decisione se non costretto dal comportamento violento dei

migranti nei confronti del mio equipaggio. Il mio timore, sostenuto dai fatti concreti che erano appena accaduti, era quello di perdere il controllo della nave se non avessi invertito la rotta poiché mi ero accorto che avevo a che fare con persone violente disposte a tutto pur di non tornare in Libia. Variata la rotta, informo di tutto il mio armatore, IMRCC e la piattaforma, dicendo che dirigevo nuovamente presso il campo petrolifero, comunicando che ero stato costretto a cambiare rotta a causa della situazione di estremo pericolo verificatasi a bordo. In seguito inviavo nuovamente in coperta il primo ufficiale e dopo poco, terminate tutte le varie comunicazioni, lo raggiungevo in coperta dove insieme a ho cercato di calmare la situazione. In seguito a quanto avvenuto ho inoltre attivato diverse procedure di security disponendo all'equipaggio il bloccaggio di tutte le porte esterne ed interne, il bloccaggio degli ingressi esterni in plancia, il bloccaggio degli ingressi in cucina, il rinforzo dei turni di guardia e ho allertato tutto l'equipaggio di stare pronti al trasferimento presso il locale "cittadella ". Ho adottato queste decisioni perché ho valutato il concreto pericolo per l'incolumità dell'equipaggio e per la sicurezza della nave Sono sicuro per la mia esperienza di oltre 12 anni di navigazione che se non avessi deciso l'immediato cambio della rotta la situazione sarebbe degenerata sino alla perdita del controllo della nave, la loro condotta violenta mi ha costretto a cambiare la mia rotti. Il pericolo era inoltre rafforzato dalla sproporzione numerica tra il mio equipaggio di sole 13 persone e il numero di migranti che superava le 60 persone."

Come detto, e rilevabile alle pagine 12 e seguenti della sentenza di primo grado, si è dato conto delle dichiarazioni di alcuni migranti f

, nonché

sede di incidente probatorio), sostanzialmente confermative delle azioni minacciose e in violente poste in essere dagli odierni imputati al fine di costringere il comandante del rimorchiatore a invertire la rotta già impostata verso la Libia ed a puntare verso Nord;ossia verso l'Italia.

Ritiene il Collegio, alla luce delle emergenze probatorie sopra evidenziate, che gli imputati, identificati tra i soggetti agenti più attivi nella protesta, posero in essere azioni minacciose e violente nei confronti dell'equipaggio del Vos Thalassa, creando una grave reazione di pericolo per la navigazione e tutti gli imbarcati sul natante, costringendo il comandante della nave prima ad interrompere la navigazione verso la Libia, ove, sotto l'egida dei comandi della Guardia Costiera Italiana, gli era stato ingiunto di fare rotta per sbarcare i migranti; e, successivamente, a far rotta verso nord, e dunque verso l'Italia, ove erano inizialmente diretti a bordo del barcone intercettato; con ciò avendo commesso sia il reato di resistenza, essendosi opposti ad un atto d'ufficio del comandante, pubblico ufficiale perché incaricato delle operazioni di soccorso, sia di quello di violenza per averlo

13

successivamente costretto ad invertire la rotta verso nord, e a chiedere l'ausilio della nave Diciotti, ove vennero trasbordati per poi fare ingresso nel territorio Italiano.

Si tratta, come detto, di azioni violente ed intimidatorie di tali gravità, da avere indotto il comandante ad attivare il piano di sicurezza sulla nave, isolando i comparti ed a richiedere l'intervento urgente di una nave della Guardia Costiera.

Analogamente, deve ritenersi la penale responsabilità dei prevenuti in ordine al reato di cui al capo B), avendo gli stessi sotto minaccia costretto l'equipaggio della Vos Thalassa a far rotta verso nord e, dunque verso le acque italiane; e, di fatto, al fine di ristabilire la sicurezza a bordo del rimorchiatore, ad effettuare il trasbordo sulla nave militare Diciotti e, dunque, in territorio italiano.

A tal fine, va ricordato che il reato di cui all'art. 12 comma 3, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 integra un reato di pericolo o "a consumazione anticipata", che si perfeziona per il solo fatto di compiere atti diretti a procurare l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato in violazione della disciplina di settore, non richiedendosi l'effettivo ingresso illegale dell'immigrato in detto territorio (Cassaz., sez. 1° n. 45734/017).

La gravità della condotta posta in essere e il grave pericolo per la navigazione, per l'equipaggio e per tutti gli stessi migranti trasportati a bordo del rimorchiatore, non consente a parere del Collegio il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Per tali motivi, ritenuto più grave il reato di cui al capo A), di cui ricorrono le circostanze aggravanti contestate (sicuramente i responsabili delle azioni violente, come detto dai testimoni, furono più di tre, anche se alcuni non sono stati identificati; ed i migranti soccorsi erano in numero molto maggiore di cinque), la pena da infliggere può essere determinata, avuto riguardo ai criteri direttivi di cui all'art. 133 cp, nei seguenti termini: P.B. = anni cinque ed euro 75.000,00, calibrata la pena pecuniaria, in favor rei, sul numero di cinque immigrati, posto che non si è dato conto del numero complessivo degli extracomunitari di cui si favorì l'ingresso (comunque certamente superiore a cinque, come desumibile dalla lettura degli atti) aumentata di mesi tre ed euro 3.000,00 per i reati di resistenza e violenza a P.U., = anni cinque e mesi tre di reclusione ed euro 52.000,00 di multa, ridotta per il rito alla pena finale di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 52.000,00 di multa, cui segue la sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

I predetti imputati, inoltre, vanno condannati alle spese processuali del doppio grado di giudizio.

Motivi legati alla complessità delle questioni da affrontare in punto di fatto e di diritto nella stesura dei motivi ed al carico di lavoro, hanno portato il Collegio a fissare in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

La Corte, visto l'art. 599 cpp, in riforma della sentenza resa in data 23 maggio 2019 dal GIP del Tribunale di Trapani nei confronti di appellata dal Pubblico Ministero, dichiara

colpevoli dei reati loro in rubrica ascritti e, ritenuta la continuazione, li condanna alla pena ridotta per il rito di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 52.000,00 di multa, dichiarando gli stessi interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Condanna i predetti imputati al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio.

6

Visto l'art. 544 cpp, indica in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione.

ofont ste i 24/6/2020

Marconado criuciano

Palermo li 3 giugno 2020

Il Presidente Estensore (Dott. Massimo/Corleo)